

# ***CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI***

**APRILE – MAGGIO 2022 -**

**LE VERIFICHE DI CASSA**

**E L'ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA DEL REVISORE**

***12 maggio 2022***

***L'IPOTESI DI IRREGOLARITA' RISCOINTRABILI***

***Massimo STRIGLIA***

***Dottore commercialista e revisore negli enti locali***

# **CNDCEC**

## **PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**Febbraio 2019**

### **LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE**

**LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI**

**DOCUMENTO 1 e 2 con allegati**

**23 luglio 2020**

# LE FUNZIONI OBBLIGATORIE DEL REVISORE TUEL ART. 239

## 1. Comma

*“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

### **L'attività di collaborazione**

*a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello **statuto** e del **regolamento**;*

### **I pareri**

*b) Rilascio di pareri obbligatori*

## **ATTIVITA ' DI VIGILANZA**

**c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;**

**PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO -  
CNDCEC. - VERIFICHE**

## ATTIVITA ‘ DI ATTESTAZIONE RILIEVI E PROPOSTE

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del **rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto** entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

# **RISCONTRI DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVO -CONTABILE SULLE ENTRATE E SULLE SPESE**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza che l'articolo 239, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 (di seguito Tuel) pone a carico dell'Organo di revisione.

principio di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali n. 11.

L'Organo di revisione effettua **controlli periodici ai fini dell'attività di vigilanza, secondo un programma rivolto all'intera durata del proprio mandato, attraverso controlli, anche a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esercitando in tal modo un controllo concomitante della gestione, anche ai fini della relazione al rendiconto.**

La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi ad aspetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione.

L'Organo di revisione deve verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis del Tuel previsto per garantire la legittimità amministrativa e contabile, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Per la sua l'attività di vigilanza si può avvalere delle risultanze dei controlli interni ed in particolare del controllo a campione sugli impegni di spesa, sui contratti e altri atti amministrativi (effettuato ai sensi del comma 3 del citato articolo 147-bis del Tuel)



Sono **situazioni di squilibrio finanziario** riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.

fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non pagate da oltre dodici mesi, costituiscono indicatori che possono essere un utile segnale per l'Organo di revisione per incrementare i controlli rispetto alla normale attività di verifica.

## Vigilanza (art. 239, co. 1, lett. c), Tuel)

L'attività di vigilanza è una tipica funzione degli organi di controllo. **Le aree di attività da sottoporre alla vigilanza e al controllo sono le seguenti:**

- acquisizione delle entrate;
- effettuazione delle spese;
- attività contrattuale;
- amministrazione dei beni;
- adempimenti fiscali;
- tenuta della contabilità.

## ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Da controlli, anche “a campione”, mirati al riscontro della regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate in conformità alle disposizioni di legge, dei principi contabili e alle norme regolamentari, il Revisore verifica che l’attività di accertamento delle singole entrate venga effettuata correttamente nei tempi e nei modi previsti e monitorando l’andamento complessivo delle entrate al fine degli equilibri complessivi del bilancio.

## POSSIBILI ERRORI RILEVATI NEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

- Mancata indicazione della ragione del credito e del titolo giuridico che supporta il credito;
- Mancata indicazione del soggetto o dei soggetti debitori;
- Mancata indicazione ammontare del credito;
- Mancata indicazione della scadenza del credito;
- Carezza d idonea documentazione trasmessa dal responsabile del procedimento al responsabile del servizio finanziario;
- irregolarità in merito all'applicazione del principio della competenza potenziata di cui al principio contabile applicato all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011; Errato accertamento dell'entrata nell'esercizio in cui non si è ancora perfezionata l'obbligazione
- scorretta imputazione sul conto economico e sullo Stato patrimoniale degli effetti derivanti da ricavi pluriennali che generano risconti passivi o da alienazioni che possono generare plusvalenza o minusvalenza);

- Mancato accertamento anche delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale con contestuale accantonamento il fondo crediti dubbia esigibilità);
- Mancata registrazione nelle scritture contabili di entrate che non generano movimenti di cassa omettendo di rilevare gli aspetti economico-patrimoniali;
- Errata codifica della transazione elementare che distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti

## POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI NELLE REVERSALI D'INCASSO

- Omessa indicazione del debitore;
- Omessa indicazione dell'ammontare dell'importo da riscuotere;
- Omessa indicazione della causale;
- Omessa indicazione di eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
- Omessa indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza;
- Errata codifica di bilancio;
- Omessa indicazione del numero progressivo;
- Omessa indicazione dell'esercizio finanziario e la data di emissione;
- Omessa della codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; e codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del D.lgs. n. 118/2011.

## ALTRI POSSIBILI ERRORI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

- gli ordinativi di incasso **non** sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente locale nell'esercizio successivo;
- mancata regolarizzazione dell'incasso entro 60 giorni dalla comunicazione e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere;
- mancato rispetto del vincolo autorizzatorio dello stanziamento per gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti;
- mancato rispetto del divieto di imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro;
- mancato versamento delle somme riscosse presso la tesoreria dell'ente locale con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, o versamento oltre i quindici giorni lavorativi.

## ERRORI POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE

- Mancata motivazione nelle dichiarazioni di inesigibilità dei residui attivi
- Mancata rilevazione dalle scritture economico patrimoniali o mancato riporto nell'apposito prospetto allegato al rendiconto con aggiornamento ogni anno dei residui attivi di dubbia e difficile esazione stralciati dalle scritture di contabilità finanziaria
- indicazione di crediti prescritti;
- assenza di azioni poste in essere per il recupero delle somme dopo la scadenza.



## ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE SPESE

Le verifiche dell'Organo di revisione sulla gestione della spesa devono tener conto del fatto che tutte le obbligazioni passive devono essere registrate secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

## ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE SPESE IN MERITO AI MANDATI DI PAGAMENTO

- Omessa indicazione del numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
- Omessa indicazione della data di emissione;
- Omessa indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
- Omessa o errata indicazione della codifica di bilancio;
- Omessa indicazione del numero della fattura, nel caso di pagamento di un debito commerciale;
- Omessa o errata indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;

## ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE SPESE IN MERITO AI MANDATI DI PAGAMENTO

- Omessa indicazione dell' ammontare della somma dovuta e della scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- Omessa indicazione della causale ed estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
- Omessa indicazione della causale ed estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
- Mancato rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;
- Omessa o errata indicazione della codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; dei codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del D.lgs. n.118/2011.

## ALTRI ERRORI RISCONTRABILI DALLE VERIFICHE SULLA GESTIONE DELLE SPESE

- Omessa identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi in caso di esercizio provvisorio.
- pagamenti effettuati dal tesoriere in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento che non siano casi previsti dall'ordinamento (spese da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da azioni esecutive e da altri obblighi di legge);
- mancata regolarizzazioni dei pagamenti nel termine di trenta giorni e comunque entro la chiusura dell'esercizio.
- Mancato rispetto del divieto di conservazione fra i residui di somme non impegnate;
- Mancato rispetto del divieto di conservazione delle somme prenotate con eccezione delle spese per procedure in via di espletamento con riferimento alle opere pubbliche;

## ALTRE IPOTESI DI IRREGOLARITÀ IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE SPESE

- il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni tale da comportare un'alterazione del risultato;
- mancata informazione sull'esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;
- riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura;
- la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;
- maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;
- 'esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno;

### **Art. 175 comma sesto TUEL**

**Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.**

### **Art. 175 comma settimo TUEL**

**Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza**

L'attività di vigilanza è tesa a riscontrare eventuali irregolarità che, se gravi, vanno segnalate al Consiglio dell'ente locale.

Nello spirito di leale collaborazione, ove si riscontri una irregolarità, l'Organo di revisione invita, in primo luogo, l'ente locale a porre in essere azioni correttive. Ove queste non vengano attuate, anche solo per inerzia o non sia possibile attuarle, occorre segnalare al Consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità.

## **Verifiche di cassa (art. 239, co. 1, lett. f), Tuel)**

L'Organo di revisione deve provvedere (art. 223, TUEL) con cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alle verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili (econo<sup>m</sup>o, riscuotitori speciali, consegnatari, sub-consegnatari, ecc.).

Per l'approfondimento specifico si rinvia al principio di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali n.8.



# ERRORI RISCONTRABILI DALLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

- il saldo fondo cassa nel conto del tesoriere non si riconcilia con il saldo derivante dalle scritture dell'ente locale
- Occorre altresì procedere alla verifica della cassa vincolata e alla corrispondenza fra il saldo vincolato risultante all'ente locale e quello risultante presso la tesoreria.

# ALCUNI DEI POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI NELLA CASSA IN SEDE DI FORMAZIONE RENDICONTO

- il fondo cassa nel conto del tesoriere (e quello risultante dal prospetto Siope) al 31 dicembre non coincide con quello riportato nelle scritture dell'ente locale senza essere in grado di motivare lo scostamento;
- il saldo della cassa vincolata aumentato degli eventuali utilizzi secondo quanto previsto dall'articolo 195 del Tuel rilevato dal tesoriere non coincide con il saldo riportato nelle scritture contabili;

## ALCUNI DEI POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI IN SEDE DI FORMAZIONE RENDICONTO

- Mancato impegno con imputazione all'esercizio in chiusura anche in assenza del relativo stanziamento dei i pagamenti per azioni esecutive effettuati dal tesoriere e non regolarizzati :
- Mancata emissione del mandato a regolarizzazione del sospeso senza sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto del relativo debito fuori bilancio.

## POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI sull'anticipazione di tesoreria e sull'utilizzo delle entrate vincolate

- sforamento dell'anticipazione di tesoreria utilizzata nell'esercizio oltre i limiti di legge
- mancata corrispondenza fra accertamenti delle entrate per anticipazione di tesoreria e gli impegni di spese a titolo di rimborso della stessa;
- mancata corrispondenza dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre con l'importo iscritto fra i residui passivi delle spese per anticipazione di tesoreria;
- In situazioni di utilizzo dell'anticipazione o di entrate vincolate l'ente locale l'ente ha applicato avanzo di amministrazione non vincolato per esigenze diverse dai provvedimenti di riequilibrio.

## LE VERIFICHE DELL'ECONOMATO

L'Organo di revisione verifica trimestralmente la coincidenza del saldo di cassa con il saldo contabile delle scritture economali.

L'Organo di revisione, su base campionaria, anche in occasione delle verifiche periodiche, riscontra:

- la conformità al regolamento di contabilità delle tipologie di spesa e del loro ammontare;
- la corretta rendicontazione periodica delle spese;

- l'assunzione dei relativi impegni in contabilità;
- il periodico reintegro del fondo economale;
- la tenuta e l'aggiornamento del registro di cassa;
- il rispetto dei limiti dell'anticipazione economale;
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

# POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI DURENTE LA VERIFICA DELL'ECONOMATO

- mancata assunzione dei relativi impegni in contabilità;
- mancato reintegro del fondo economale;
- Irregolare aggiornamento del registro di cassa;
- Mancato rispetto dei limiti dell'anticipazione economale;
- Discordanza tra documentazione e compilazione del registro economale

# LE VERIFICHE DEGLI AGENTI CONTABILI

L'Organo di revisione verifica trimestralmente la coincidenza del saldo di cassa con il saldo contabile delle scritture contabili.

L'Organo di revisione, su base campionaria, anche in occasione delle verifiche periodiche, riscontra:  
la conformità delle operazioni al regolamento di contabilità,



- il rispetto degli obblighi e limiti del riversamento,
- la tenuta e l'aggiornamento del registro di cassa e la corrispondenza con i documenti originali;
- le modalità di conservazione delle disponibilità monetarie;
- la tenuta e l'aggiornamento del registro dei bollettari;
- la numerazione e la vidimazione dei bollettari;
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

- **POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI DURENTE LA VERIFICA DEGLI AGENTI CONTABILI**
- Mancato rispetto degli obblighi e limiti del riversamento,
- Discordanza tra documentazione e compilazione del registro di cassa
- modalità di conservazione di delle disponibilità monetarie non conforme;
- Errata tenuta mancato aggiornamento del registro dei bollettari;
- Mancata numerazione e vidimazione vidimazione dei bollettari;

# POSSIBILI ERRORI RISCONTRATI DALLE VERIFICHE DEI CONSEGNATARI DEI BENI

Scorretta rilevazione e conservazione dei beni mobili e di utilizzo degli stessi da parte dei consegnatari dei beni

Scorretta annotazione nel registro di carico e scarico e la corrispondenza con i documenti originali.

## LA VERIFICA DEI SALDI CON GLI ENTI PARTECIPATI

Durante le verifiche del Rendiconto l'Organo di revisione deve effettuare l'asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dello stesso.

Inoltre, l'Organo di revisione deve accertarsi che gli organi di controllo degli organismi e società partecipati abbiano, a loro volta, trasmesso all'ente l'asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla loro contabilità.

# POSSIBILI ERRORI RISCONTRABILI DALLA VERIFICA DEI SALDI CON GLI ENTI PARTECIPATI

Discordanze non motivate tra i saldi della contabilità dell'Ente locale e quelli delle partecipate.

# **ERRORI RISCONTRABILI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI FISCALI IVA IRAP E SOSTITUTO D'IMPOSTA**

# ERRORI RISCOINTRABILI COME SOSTITUTO D'IMPOSTA

- per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, errata applicazione della ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
- per l'erogazione di contributi corrisposti a imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali, mancata applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973;
- per l'erogazione di contributi corrisposti a imprese a enti non commerciali, allorché essi svolgano attività aventi natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o Ires/Irpef limitatamente all'attività commerciale svolta, mancata applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires

- per le indennità di esproprio di terreni destinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, corrisposte a soggetti che non esercitano imprese commerciali (privati, enti non commerciali, imprenditori agricoli) mancata applicazione della ritenuta del 20%;



- Mancato versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito/compenso/indennità con il Modello F24EP;
- Mancata trasmissione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il termine prescritto dalla legge, le Certificazioni Uniche (CU) per redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e se abbia consegnato le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro la scadenza di legge ;

- **Discordanza tra i dati indicati nei vari quadri della dichiarazione dei sostituti di imposta Modello 770 e quelli della contabilità generale e con gli importi versati risultanti dalle singole certificazioni;**
- **Presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Modello 770 oltre il termine prescritto dalla legge;**
- **Mancato ravvedimento operoso in caso di ritardato o omesso versamento di alcune ritenute fiscali,**
- **Discordanza tra le ritenute riportate a residuo passivo e l'effettivo debito verso l'erario al 31 dicembre.**

## PRINCIPALI ERRORI RISCOINTRABILI IN TEMA DI IVA ( in particolare se la contabilità Iva viene gestita internamente )

- Mancata istituito per ogni attività separata dei registri IVA necessari, ovvero:
  - Il registro delle fatture emesse;
  - Il registro dei corrispettivi;
  - Il registro degli acquisti;
- in caso di acquisto di beni e servizi promiscui, errato calcolo della percentuale di detraibilità dell'Iva
- registrazione di acquisti di beni o servizi non inerenti l'attività commerciale;

## **PRINCIPALI ERRORI RISCONTRABILI IN TEMA DI IVA ( in particolare se la contabilità Iva viene gestita internamente )**

- Mancato rispetto dei limiti temporali per la detrazione dell'Iva**
- Scorretta applicazione dell'indetraibilità sugli acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o non soggette (art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972);**
- Scorretta applicazione del pro-rata in presenza di operazioni esenti (art. 19, comma 5 e art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972);**
- Tardivo o errato versamento dell'Iva senza applicare il ravvedimento operoso**

# PRINCIPALI ERRORI RISCONTRABILI IN TEMA DI IRAP

- Non è stata barrata la casella per l'opzione del metodo misto «contabile» Quadro VO della Dichiarazione annuale Iva nonostante l'applicazione di tale metodo
- Ha omesso di versare entro il 16 del mese successivo, gli acconti mensili, con l'utilizzo del Modello F24EP senza sanare l'omissione con il “*ravvedimento operoso*”;
- Tardivo o errato versamento dell'IRAP senza applicare il ravvedimento operoso

## Esempi di gravi irregolarità di gestione

✓ Mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e del rendiconto della gestione da parte della Giunta

La mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine di legge comporta:

l'attivazione della procedura di scioglimento del consiglio (comma 2 dell'articolo 141 Tuel);

il divieto di assumere personale fino all'assolvimento dell'obbligo.

✓ La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio da parte del Consiglio, è parificata alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

✓ Mancata tenuta degli inventari;

Mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e di riequilibrio della gestione;

- ✓ Esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura;
- ✓ Mancata adozione della delibera di dissesto;
- ✓ Violazione di norme fiscali e previdenziali;
- ✓ Mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione;

## GRAVE IRREGOLARITA' - VIOLAZIONE DEL DETTATO COSTITUZIONALE

ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento – NULLITA' RELATIVI CONTRATTI (art. 30, comma 15, Legge n. 289/2002).

*Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della violazione stessa (comma 15 dell'art. 30 della legge n. 289/2002).*

*L'Organo di revisione deve segnalare, come disposto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 239 del Tuel, al Consiglio la grave irregolarità di gestione e, se non sanata, contestualmente denunciarla ai competenti organi giurisdizionali.*



## **Referto-segnalazione di gravi irregolarità (art. 239, co. 1, lett. e), Tuel)**

Il legislatore dispone l'obbligo di referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Gli aspetti procedurali di tale referto devono essere precisati nel regolamento (tempi della denuncia, contenuto della stessa, soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc.).

## **Referto-segnalazione di gravi irregolarità (art. 239, co. 1, lett. e), Tuel)**

Per la trattazione delle irregolarità si rimanda alla specifica trattazione nel paragrafo n.4.7 del principio di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali n.4.

# CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

*Quaderno 1 Approccio Metodologico*

*Quaderno 2 Strumenti operativi. Le check list*

.....**grazie per l'attenzione**

*Massimo Striglia*